**Un’iniziativa strategica per favorire**

**l’offerta di apprendistato per**

**il settore tessile europeo**

**TEXAPP - WP3.2**

|  |
| --- |
| **La normativa relativa all’apprendistato in Italia** |

|  |
| --- |
| **Autore:** TexClubTec |

La normativa relativa all’apprendistato

in Italia

Le dinamiche dell’occupazione in apprendistato sono fortemente correlate alle evoluzioni nella regolamentazione dello strumento, sia ad opera delle norme approvate a livello nazionale e regionale, sia attraverso le discipline definite dalla contrattazione collettiva.

Il contratto di apprendistato è stato oggetto di diversi interventi legislativi: l’ultimo, in ordine temporale, è rappresentato dal [Decreto Legislativo 81/2015](https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf) nel quale è confluito il precedente Testo Unico, integrato con alcune novità. Quest’ultimo intervento è stato rivolto alla creazione di un **sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro**, soprattutto grazie alle due tipologie di apprendistato finalizzate all’ottenimento di un titolo di studio di livello secondario o terziario.

Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa **fra i 15 e i 29 anni** anche se per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.

Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all'interno del contratto stesso, quindi contestualmente all’assunzione. Il PFI può essere definito anche in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

NORMATIVA

Le diverse tipologie di apprendistato identificano obiettivi diversi ed il **ruolo delle Regioni e delle Province Autonome** è fondamentale sotto l’aspetto formativo, per questo le regolamentazioni sono eterogenee. Rimane, comunque, un quadro normativo generale individuato dal [Decreto Legislativo 81/2015](https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.81.pdf) che tutela la generalità dei lavoratori apprendisti e definisce il ruolo dei diversi attori istituzionali e delle imprese coinvolte.

La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica relativa alla formazione trasversale e di base, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche

delle imprese e delle loro associazioni**.** Alla formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, che tiene conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e che viene svolta per un monte ore complessivo di 120 ore di formazione per la durata del triennio, si affianca la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione del profilo professionale stabilito e secondo quanto stabilito dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi.

**Attuazione del Testo unico dell'apprendistato nella contrattazione collettiva**

Accordi interconfederali

* Confindustria – Cgil, Cisl, Uil – 18 aprile 2012

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/orientamento-e-formazione/focus-on/Apprendistato/Documents/interconfederale-confindustria.pdf>